

Cassazione, Sez. Tributaria ordinanza n. 13140 / 2018: revocazione delle sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie di merito

di Del Torchio Fabiola

Data ultimo aggiornamento: ottobre 2019

Con l'ordinanza in esame i Giudici della Corte di Cassazione si sono espressi richiamando due principi già consolidati in giurisprudenza, il primo relativo al giudizio per revocazione, ed il secondo relativo al tema, di portata più generale, dell'onere della prova nell'ambito delle indagini finanziarie.

Nelle pagine seguenti sarà affrontata la problematica relativa all'istituto della revocazione, rinviando ad ulteriori interventi per il secondo tema affrontato dalla Corte.

La revocazione quale metodo di impugnazione a critica vincolata

Secondo l'articolo 64 del D.Lgs 546/92 anche alle sentenze pronunciate in grado di appello - o in unico grado- dal giudice tributario si applica l'istituto della revocazione, secondo le modalità e soprattutto per le motivazioni enunciate dall'articolo 395 del codice di procedura civile, espressamente richiamato dall'articolo 64 citato.

A mente dell'articolo 395 c.p.c., le sentenze possono essere impugnate per revocazione :

1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra
2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Scopo dell'istituto della revocazione è quello di poter rimuovere una sentenza - in alcuni casi anche dopo il decorso dei termini previsti per la sua impugnazione - viziata in quanto basata su una ricostruzione di fatto non corretta.

Si è parlato, a proposito, non tanto di sentenza "illegittima", quanto di sentenza "ingiusta", ed il giudizio di revocazione avrebbe proprio lo scopo di sostituire detta sentenza con un'altra pronuncia "giusta" e fondata sulla corretta ricostruzione degli elementi di fatto della vicenda processuale.

L'"ingiustizia" di cui si parla, viene identificata con la divergenza della decisione rispetto alla reale situazione di fatto, e non già con l'erronea decisione in diritto che rientra, invece, tra i vizi eccezionali tramite l'ordinario ricorso per cassazione ().

Come anticipato il procedimento per revocazione è considerato a "critica vincolata", nel senso che l'impugnazione può essere proposta solo ed esclusivamente per uno dei motivi indicati dall'articolo 395 c.p.c.; nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5, trattandosi di vizi già conoscibili al momento della notifica della sentenza impugnata, il procedimento per revocazione dovrà essere esperito nei termini ordinari per l'impugnazione della sentenza, mentre per i vizi previsti dagli altri punti dell'articolo 395 c.p.c., trattandosi di vizi non immediatamente conoscibili, il procedimento andrà proposto entro sessanta giorni a decorrere dalla "scoperta" dell'elemento posto a supporto della domanda di revocazione (ad esempio dolo delle parti o del giudice, ritrovamento di documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore eccetera).

Mentre per i motivi di revocazione "straordinari" (indicati dai numeri da 1 a 3 e 6) e per quello indicato al numero 5 non si pongono grossi problemi di interpretazione, maggiore attenzione va posta in relazione del motivo di cui al numero 4, che prevede la possibilità di ottenere la revocazione di una sentenza se questa è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

L'errore "percettivo"

Secondo la definizione offerta dallo stesso legislatore, si rileva questo errore "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare" (art.395 c.p.c. n.4 cit).

E' proprio su questa possibile causa di revocazione che si sono pronunciati i Supremi Giudici con l'ordinanza n. 13140/2018 oggetto dell'odierno commento.

Nel merito il ricorrente, risultato soccombente avanti al CTP e la CTR, proponeva ricorso per revocazione lamentando che i giudici di merito avrebbero deciso senza esaminare la documentazione da lui prodotta (a supporto del ricorso introduttivo e dell'atto di appello) per una svista materiale, riconducibile alla nozione di errore di fatto richiamata dagli articoli 64 D.Lgs 546 e 395 c.p.c.

Secondo la Cassazione, ci pare correttamente ed in linea con lo scopo dell'istituto della

revocazione sopra delineato, “la circostanza che un certo fatto non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza, ... perché altrimenti si ricondurrebbe nell’ambito del giudizio per revocazione – piuttosto che nell’ordinario giudizio di impugnazione – ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale”.

L’ordinanza prosegue richiamando quanto già enunciato da Cassazione sez. I sentenza 3200 del 2017 e Cassazione sez. IV sentenza 844 del 2009, secondo cui l’errore di giudizio o di valutazione non rientrano nelle possibili cause di revocazione, dato che l’errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione si configura solo come una falsa percezione della realtà, che consiste in un errore puramente percettivo che in nessun modo va a coinvolgere l’attività valutativa del giudice.

In altri termini, l’errore di cui al punto 4 non si verifica quando il giudice percepisce esattamente un fatto di causa, ma solo quando non ne coglie l’oggettiva portata: di conseguenza, quindi, non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico giuridico.

L’omessa valutazione di uno o più documenti, quindi, non può essere considerata alla stregua di un errore di fatto riconducibile all’istituto della revocazione, ma potrà solo essere oggetto di ordinaria impugnazione, che andrà ad investire l’attività valutativa ed interpretativa del giudice come errata nel giudizio.

Breve rassegna della giurisprudenza

Tra le più recenti sentenze sul tema si segnalano:

Cassazione sez.V ordinanza 7617 del 28.3.2018

- sussiste l’errore di fatto quando la pronuncia si fonda in modo evidente ed immediatamente rilevabile su una svista percettiva di carattere decisivo sull’intero oggetto del contendere (nella specie il giudice aveva statuito sul condono tombale presentato da un professionista anziché sul condono clemenziale presentato dalla società).

Cassazione sez. VI ordinanza 25470 del 12.12.2016

- l’errore revocatorio, di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., non è ravvisabile nei casi aventi ad oggetto l’omesso esame di prove documentali invocate dalle parti, ovvero l’erronea o incompleta valutazione delle risultanze probatorie, incorrendo in questi casi in un errore di giudizio che esula dal perimetro del giudizio revocatorio.

Cassazione sez.V sentenza 9385 del 13.5.2016

- il vizio non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche e deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche (nella specie il giudice aveva deciso su un caso di rimborso irpef per incentivo all’esodo valutando la tempestività della domanda – mai contestata e dunque non oggetto di contrasto – e non la ricorrenza della fattispecie sottostante il diritto all’incentivo).

CTR Lombardia sez III sentenza 201 del 22.1.2018

- l'errore revocatorio non è ravvisabile nei casi, come quello in esame, in cui si lamenti l'omessa considerazione di prove documentali invocate dalle parti, ovvero l'erronea o incompleta valutazione delle risultanze delle stesse, configuranti un errore di giudizio che esula dal perimetro del giudizio revocatorio (nella specie con il ricorso proposto la società contribuente censurava la sentenza di appello prospettando come "svista" della CTR la valutazione e l'interpretazione degli elementi probatori, contrastante con le sue aspettative, e la CTR lombarda ha ritenuto il vizio lamentato passibile di denuncia esclusivamente con il ricorso per cassazione e non già con l'esperita impugnazione revocatoria)

CTR Puglia sez V sentenza 3479 del 24.11.2017

- si ravvisa l'errore di fatto - che può legittimare il procedimento per revocazione della sentenza - quando non si realizza un errore di giudizio, ma invece un'errore di percezione, una svista del giudice nella consultazione degli atti del processo (nella specie il giudice non aveva considerato l'origine di importi versati sul conto corrente di un soggetto riprendendoli a tassazione mentre per gli stessi era stata fornita documentazione chiara e precisa di riconducibilità al coniuge).

CTR Lombardia sez XXXIII sentenza 305 del 1.2.2017

- il ricorso per revocazione riguarda un vizio di assunzione di un fatto e non può mai riguardare un errore nella valutazione del fatto medesimo. L'esistenza o inesistenza del fatto, poi, deve risultare di tutta evidenza e non deve avere costituito un punto controverso su cui la Commissione si sia pronunciata.